

PENSIONE DI REVERSIBILITA' AL FIGLIO MAGGIORENNE INABILE

GIOVANNI MAGLIARO

Con l'ordinanza n. 28614 del 15 dicembre 2020 la Corte di Cassazione puntualizza alcuni interessanti principi in materia di pensione di reversibilità spettante ai figli maggiorenni di un genitore deceduto che siano inabili al lavoro. Per ottenere il riconoscimento della pensione di reversibilità occorre stabilire sia se il soggetto abbia una generica capacità lavorativa, sia se possa utilizzare proficuamente la sua residua efficienza psico-fisica e conservi una pur minima capacità di guadagno.

La Corte d'Appello di Palermo, riformando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda proposta dal ricorrente volta al riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità quale figlio maggiorenne inabile. La Corte d'Appello escludeva che il ricorrente versasse, alla data del decesso del genitore, in condizione di totale invalidità. Da qui il ricorso per Cassazione proposto dall'inabile al quale ha opposto difese l'INPS con controricorso. Tra i motivi di ricorso c'è quello di non avere tenuto conto delle valutazioni espresse dalla commissione sanitaria invalidi civili nel senso della riduzione dell'85 per cento della capacità lavorativa.

La Cassazione ha rigettato il ricorso precisando che l'accertamento del requisito della inabilità (di cui all'articolo 8 della legge n.222 del 1984), richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità ai figli superstiti del lavoratore o del pensionato, deve essere operato secondo un criterio concreto, ossia avendo riguardo al possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto in modo da verificare la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee a procurare una fonte di guadagno non simbolico.



n. 147
15 febbraio 2021

S secondo la Cassazione va accolta la domanda di pensione di reversibilità presentata da un invalido, quale orfano maggiorenne inabile di entrambi i genitori, le cui residue capacità lavorative erano state riconosciute talmente esigue da consentire solo lo svolgimento di operazioni elementari. Queste dovevano comunque essere completate da altro operatore e si risolvevano nello svolgimento di un'attività del tutto priva di produttività, oltre che in perdita economica, esercitata esclusivamente all'interno di strutture protette con esclusione di qualsiasi apprezzabile fonte di guadagno.

L'inabilità al lavoro rappresenta un presupposto del diritto alla pensione di reversibilità del figlio maggiorenne e quindi un elemento costitutivo dell'azione diretta ad ottenerne il riconoscimento con la conseguenza che la sussistenza di esso deve essere accertata anche d'ufficio dal giudice. Si tratta di stabilire non solo se il soggetto abbia una generica capacità lavorativa ma se possa utilizzare proficuamente la residua efficienza psico-fisica e quindi se conservi una pur minima capacità di guadagno.

In ogni caso i parametri valutativi della riduzione della capacità in materia di invalidità civile (legge n.118 del 1971) nulla hanno a che vedere con i riferimenti all'articolo 8 della legge n.222 del 1984 e all'articolo 22 della legge n.903 del 1965 in quanto afferenti a materia assistenziale i primi e a materia previdenziale i secondi.

E' un consolidato orientamento giurisprudenziale il principio secondo cui l'accertamento del requisito dell'inabilità richiesto ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di reversibilità deve essere operato in modo da verificare, anche nel caso del mancato raggiungimento di una riduzione del cento per cento della astratta capacità di lavoro, la permanenza di una capacità dello stesso di svolgere attività idonee nel quadro dell'articolo 36 Costituzione e tali da procurare un guadagno apprezzabile.

In sostanza, secondo la Suprema Corte, bisogna accertare il requisito dell'inabilità in maniera concreta, cioè considerando il "possibile impiego delle eventuali energie lavorative residue in relazione al tipo di infermità e alle generali attitudini del soggetto".